



## *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

### **Reparto Ambientale Marino**

**del Corpo delle Capitanerie di Porto**

**Ufficio Secondo**

A: CAPITANERIE DI PORTO (tutte) – prego inoltrare agli Uffici dipendenti

PERCO: DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA – DIV. VI  
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA  
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

PROT.: RAM/4593/2/2008 – CIRCOLARE 03/RAM/2008

DATA: 22 settembre 2008

OGGETTO: la movimentazione dei sedimenti marini e le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni.

#### INVIATO VIA POSTA ELETTRONICA

La recente volontà del Legislatore ed il discendente orientamento del Ministero dell'Ambiente tendono a considerare il mare come una soluzione residuale per destinare i materiali movimentati nell'ambito delle operazioni di dragaggio.

Ciò nonostante, talvolta, mancando alternative favorevolmente praticabili, tale evenienza deve necessariamente essere presa in considerazione.

All'attualità si stanno predisponendo due distinti strumenti normativi che riassumeranno e rinnoveranno i principali dispositivi attualmente vigenti in materia.

Il primo, ai sensi dell'articolo 109, commi 2 e 5, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fornirà le prescrizioni tecniche da osservare per l'immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini e dei terreni litoranei emersi, nonché alcune indicazioni per la valutazione della possibilità tecnica di riutilizzo dei materiali movimentati e le prescrizioni tecniche per la movimentazione dei fondali marini connessa con le attività di posa in mare di cavi e condotte.

Il secondo, ai sensi dell'articolo 5, comma 11 quinquies della Legge 84/94 (introdotto dall'art. 1, comma 996 della Legge 296/2006), stabilirà metodologie e criteri in base ai

quali effettuare le analisi per verificare l'idoneità del materiale dragato ad essere gestito nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale.

Nelle more che tali Norme vengano emanate, in accordo con la Divisione VI della Direzione Generale per la Protezione della Natura, si intendono consolidare in modo puntuale gli aspetti attualmente in essere da tenere in considerazione per impostare correttamente un'istruttoria indirizzata allo scopo in esame.

### 1. Normativa di riferimento e documenti di interesse

La normativa cui fare riferimento per richiedere l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini è la seguente:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 24.01.1996;
- Articolo 21 della Legge 31 luglio 2002, n. 179;
- Articolo 109 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Articolo 6, comma 1 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (competenza dell'Autorità Portuale, ove istituita, per il mantenimento dei fondali degli ambiti portuali).

Si suggerisce, inoltre, di tenere in considerazione anche la pubblicazione "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini" redatto da APAT e ICRAM, su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il Manuale si può consultare (e scaricare) dalla sezione "Pubblicazioni" dei siti internet del Ministero-Portale Tutela Mare ([www.tutelamare.it](http://www.tutelamare.it)), dell'ICRAM ([www.icram.org](http://www.icram.org)) e dell'APAT ([www.apat.gov.it](http://www.apat.gov.it)).

Qualora la prevista destinazione finale dei materiali di escavo di fondali marini non dovesse essere l'immersione in mare, si dovranno, altresì, tenere in considerazione le fonti normative e le eventuali direttive di settore originate dalle singole Regioni.

### 2. Istruttoria per il dragaggio e la immersione in mare dei materiali movimentati

(D.M. 24.01.1996 – Allegato A e Articolo 109 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni alla immersione in mare dei materiali che si intendono movimentare è a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ogni richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata a:

Direzione Generale per la Protezione della Natura  
Divisione VI – Tutela del Territorio Terrestre e Marino dall'Inquinamento  
Viale Cristoforo Colombo, 44  
00147 – ROMA -  
tramite il Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – Ufficio Secondo –

Al fine di evitare possibili prolungamenti ed aggravii dei procedimenti amministrativi si riporta, in allegato 1, una lista di controllo predisposta da questo Reparto ed approvata dalla citata Direzione Generale, per consentire al responsabile del procedimento in sede locale di verificare preliminarmente se le istanze che si intendono avanzare al Ministero, sempre per il tramite, si possano ritenere sufficientemente esaustive.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa generale richiamata in precedenza e riassunta nell'allegata *check list*, si intendono di seguito sottolineare alcuni aspetti ai quali la Direzione competente attribuisce particolare rilevanza.

Ogni specifica richiesta, a prescindere dalla procedura che si intende seguire, deve essere sempre accompagnata da apposita documentazione che dimostri senza equivoci come non siano praticabili soluzioni alternative all'immersione in mare, ovvero le soluzioni alternative non siano oggettivamente convenienti. Inoltre:

- Procedura ordinaria (P.O.): ogni istanza deve essere corredata da una documentata relazione tecnica che descriva in modo particolareggiato le modalità ed i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, la zona interessata dalle operazioni di escavo, nonché l'area marina individuata per l'immersione dei sedimenti. La relazione, corredata di cartografia nautica ufficiale, deve necessariamente essere supportata dalla caratterizzazione dei sedimenti che si chiede di movimentare, eseguita da un Organismo Pubblico riconosciuto (A.R.P.A., ASL, Università, etc.), in uno alla evidente dimostrazione di compatibilità degli stessi materiali con i fondali ove dovrebbero essere immersi. Giova al proposito ribadire che possono essere autorizzate unicamente le operazioni di immersione in mare che avvengono in siti individuati oltre 3 miglia dalla costa e su fondali di profondità non inferiore a 50 metri (fatta eccezione per l'Alto e Medio Adriatico).

In analogia a quanto previsto dall'articolo 21 della Legge 179/2002 si ritiene opportuno che tra la documentazione sia presente inoltre, un parere positivo in merito alla compatibilità dei lavori con l'attività di pesca, espresso dai rappresentanti locali delle categorie interessate.

Quanto precede al fine di evitare possibili contenziosi che potrebbero interrompere successivamente il procedimento.

- Procedura d'Urgenza (P.U.): si premette che il sistematico monitoraggio e la corretta gestione dei fondali portuali riduce la possibilità di ricorrere alla presente procedura, come sottolineato nel richiamato "Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti Marini" al capitolo 5, paragrafi 1 e 2.

Qualora si decida di intraprendere la P.U. si dovrà, pertanto, sempre prestare la massima attenzione a verificare e descrivere accuratamente la sussistenza dei necessari presupposti (ripristino del passo di accesso al porto e contestuale

pericolo per la sicurezza della navigazione, con descrizione degli eventi meteomarini, non prevedibili, che hanno determinato lo stato contingente dei fatti).

Anche in questo caso, sebbene non previsto espressamente dalla norma, è stato più volte sottolineato dalla Direzione, attraverso specifiche direttive, che ogni richiesta, per essere considerata completa, dovrà sempre essere corredata da una caratterizzazione dei sedimenti interessati dall'escavo, al fine di verificare se le caratteristiche di tali materiali siano tali da farli ricadere o meno nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

Da ultimo, qualsiasi richiesta di proroga di una precedente autorizzazione deve sempre essere dettagliatamente motivata, specificando le ragioni del ritardo accumulato ed i tempi previsti per ultimare le operazioni.

### 3: Istruttoria per il riutilizzo dei materiali da movimentare

(Articolo 21 della Legge 31 luglio 2002, n. 179)

La movimentazione di sedimenti provenienti da zone portuali ed il loro utilizzo ai fini di interventi di ripascimento della fascia costiera o di immersione all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento in ambito costiero rientrano nella generale attività di "Gestione delle Coste" la cui competenza istruttoria e autorizzatoria, ai sensi degli articoli 70, comma 1 lett. a) e 89, comma 1 lett. h) della Legge 112/1998 nonché dell'articolo 21 della Legge 179/2002, è attribuita alle Regioni o agli Enti da esse demandati.

Analogamente, anche le attività di movimentazione di sedimenti in zone portuali e la loro successiva ricollocazione in ambienti marini limitrofi a quelli di provenienza, secondo quanto indicato più volte dalla competente Direzione, sono da considerarsi rientranti nella sfera di competenza delle Regioni o degli Enti da esse demandati.

### 4: Istruttoria per il dragaggio di sedimenti portuali in siti di bonifica di interesse nazionale

Articolo 5, commi da 11bis a 11 quinquies della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (commi aggiunti dall'articolo 1, comma 996 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Il progetto di dragaggio (fondato su tecniche che evitano la dispersione del materiale) qualora riguardi un'area rientrante all'interno di un sito di bonifica di interesse nazionale, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione di un'Autorità Portuale, è presentato da quest'ultima al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne cura l'approvazione, entro 30 giorni, sotto il profilo tecnico-economico.

Il progetto viene, quindi, trasmesso al Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per la Qualità della Vita – per l'approvazione definitiva.

Ove l'Autorità Portuale non sia istituita, il progetto in questione viene presentato a cura dell'Ente Statale/Regionale/Locale o Soggetto privato titolare di concessione, tramite la Capitaneria di Porto territorialmente competente al mantenimento della funzionalità dell'approdo, nell'ottica dell'attività "propositiva" storicamente fissata a carico dell'Autorità marittima dall'art. 130 del regio Decreto 26.09.1904, n. 713.

Indicazioni specifiche in merito all'iter autorizzativo saranno fornite, di volta in volta, dalla Direzione Generale per la Qualità della Vita di questo Dicastero.

Si riporta, in allegato 2, uno schema riepilogativo delle differenti casistiche potenzialmente verificabili.

IL CAPO REPARTO  
C.V. (CP) Federico CRESCENZI

